*ALLEGATO 1*REQUISITI SPECIFICI PER LE NAVI IN SERVIZIO DI LINEA

(di cui agli articoli 3 e 5)

Va verificato che:

1. siano fornite al comandante adeguate informazioni circa la disponibilità di sistemi di assistenza alla navigazione da terra e di altre informazioni che possano essergli d'aiuto ai fini di una sicura conduzione prima della partenza del traghetto ro-ro o dell'unità veloce da passeggeri e che il comandante utilizzi tali sistemi di assistenza alla navigazione e di informazione realizzati dagli Stati membri;
2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 della circolare 699 del MSC "Revised guidelines for passenger safety instructions" del 17 luglio 1995;
3. sia affissa in luogo visibile una tabella che indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga i seguenti elementi:

a) l'orario di servizio in navigazione e in porto e

b) l'orario di lavoro massimo consentito e le ore minime di riposo previsti per il personale di guardia;

1. non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi decisione che egli reputi necessaria secondo il suo giudizio professionale ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in particolare in caso di maltempo e di mare grosso;
2. il comandante tenga un registro delle attività di navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini della sicurezza della navigazione;
3. qualsiasi danno o deformazione permanente di porte o portelloni o del fasciame esterno che possa compromettere l'integrità del traghetto o dell'unità veloce e qualsiasi difetto nei dispositivi di chiusura di tali porte siano immediatamente riportati all'amministrazione dello Stato di bandiera e a quella dello Stato di approdo e tempestivamente riparati in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;
4. sia messo a disposizione prima della partenza del traghetto ro-ro o dell'unità veloce da passeggeri un piano di viaggio aggiornato. Nell'elaborazione del piano di viaggio si deve tener conto delle indicazioni contenute nella risoluzione A.893(21) del 25 novembre 1999 "Guidelines for voyage planning" dell'Assemblea dell'IMO;
5. siano comunicate alle persone anziane e disabili che si trovano a bordo informazioni generali sui servizi e sull'assistenza a loro disposizione e che tali informazioni siano messe a disposizione delle persone ipovedenti nella forma più adatta.

*ALLEGATO 2*PROCEDURE PER LE ISPEZIONI

(di cui agli articoli 3 e 5)

1. Le ispezioni devono garantire l'adempimento degli obblighi di legge imposti da o per conto dello Stato di bandiera, in particolare per quanto riguarda costruzione, suddivisione e stabilità, macchinari e impianti elettrici, caricazione, stabilità, protezione contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e navigazione. Le ispezioni includono a tal fine:
* l'avviamento del generatore d'emergenza,
* un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza,
* un'ispezione della fonte di alimentazione d'emergenza di energia per gli impianti radio,
* una prova dell'impianto di altoparlanti,
* un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della capacità di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco,
* il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due tubolature collegate all'unità principale in funzione,
* la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e ausiliari, nonché per i ventilatori,
* la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della chiusura delle serrande tagliafuoco,
* la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione degli incendi,
* la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco,
* il funzionamento delle pompe di sentina,
* la chiusura delle porte stagne nelle paratie di compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a distanza,
* un'esercitazione che dimostri la familiarità da parte dei membri dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie,
* la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di un'imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo,
* il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di emergenza corrispondono all'inventario,
* la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare, del traghetto o dell'unità veloce.
1. Le ispezioni comprendono la verifica del previsto sistema di manutenzione a bordo.
2. Le ispezioni vertono sul controllo della dimestichezza dei membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza, la manutenzione, le modalità di lavoro, la sicurezza dei passeggeri, il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni relative ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se necessario, di impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in particolare per quanto riguarda:
* la gestione della folla,
* la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti,
* la formazione in materia di sicurezza per il personale demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e disabili, in caso di emergenza, e
* la formazione alla gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano.

L'ispezione comprende la verifica che i turni di lavoro non siano tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai servizi di guardia.

1. I certificati attestanti le competenze dei membri dell'equipaggio imbarcati sulle navi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[1]](#footnote-1).

*ALLEGATO 3*PROCEDURA PER EFFETTUARE LE ISPEZIONI DURANTE UN SERVIZIO DI LINEA

(di cui all'articolo 5)

1. *Informazioni relative ai passeggeri*

Verificare i mezzi utilizzati per assicurare che non sia superato il numero massimo di passeggeri che i traghetti ro-ro o le unità veloci da passeggeri (nel prosieguo "navi") sono abilitati a trasportare. Verificare che il sistema di registrazione delle informazioni sui passeggeri ottemperi al disposto della direttiva 98/41/CE del Consiglio[[2]](#footnote-2). Verificare il modo in cui le informazioni sul numero totale dei passeggeri sono trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel numero totale i passeggeri che effettuano una traversata di andata e ritorno senza scendere a terra.

1. *Informazioni relative alla caricazione e alla stabilità*

Verificare, se del caso, che siano installate e funzionanti scale di immersione affidabili; che siano adottate misure atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e che il bordo libero di suddivisione non sia sommerso; che sia correttamente effettuata la valutazione della caricazione e della stabilità; che, ove prescritto, siano pesati i veicoli adibiti al trasporto merci e gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave ai fini della valutazione della caricazione e della stabilità; che i piani di controllo in condizioni di avaria siano tenuti affissi e che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di istruzioni sul controllo delle avarie.

1. *Sicurezza della nave ai fini della navigazione*

Verificare la procedura di controllo dell'adempimento di tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza della nave prima della partenza, che deve includere l'obbligo di segnalare espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne a fasciame; verificare che tutte le porte sul ponte destinato al trasporto degli autoveicoli siano chiuse prima della partenza della nave oppure che restino aperte solo il tempo strettamente necessario per consentire la chiusura della celata prodiera; verificare i dispositivi di chiusura dei portelloni di prora, di poppa e laterali; verificare che siano installati indicatori luminosi e un sistema di videosorveglianza che consenta di controllare lo stato delle porte del ponte di comando. Qualunque difetto di funzionamento degli indicatori luminosi, in particolare degli interruttori delle porte, deve essere individuato e segnalato.

1. *Avvertenze di sicurezza*

Verificare che le usuali avvertenze di sicurezza e le istruzioni e indicazioni sulle procedure di emergenza siano comunicate nella forma e nella lingua, o nelle lingue, appropriate; che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del viaggio e siano udibili in tutti i compartimenti riservati al pubblico, ivi compresi i ponti aperti ai quali i passeggeri hanno accesso.

1. *Annotazioni sul giornale di bordo*

Esaminare il giornale di bordo per accertare che sia annotata la chiusura dei portelli di prora e di poppa e delle altre porte stagne e resistenti alle intemperie, le prove delle porte stagne di compartimentazione, le prove delle macchine del timone, ecc. Controllare anche che siano annotati di dati relativi al pescaggio, al bordo libero e alla stabilità, nonché la lingua comune dell'equipaggio.

1. *Merci pericolose*

Verificare che ogni carico di merci pericolose o inquinanti sia trasportato in modo conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili e, in particolare, che sia prevista la compilazione di una dichiarazione concernente le merci pericolose e inquinanti unitamente ad un manifesto o ad un piano di stivaggio che indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito il carico di merci sulle navi passeggeri e che le merci pericolose o inquinanti siano debitamente contrassegnate, etichettate, stivate, fissate e segregate.

Verificare che gli autoveicoli che trasportano merci pericolose o inquinanti siano adeguatamente contrassegnati e fissati; che qualora siano trasportate merci pericolose, una copia del relativo piano di stivaggio sia disponibile a terra; che il comandante conosca gli obblighi di segnalazione previsti dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[3]](#footnote-3), le istruzioni sulle procedure di emergenza da seguire e sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in caso di sinistro marittimo in cui siano coinvolte merci pericolose o sostanze inquinanti; che l'impianto di ventilazione dei ponti destinati al trasporto dei veicoli sia costantemente in funzione, che la ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi e che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che l'impianto di ventilazione sul ponte degli autoveicoli è funzionante.

1. *Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci*

Verificare il sistema con cui sono fissati gli autoveicoli (per esempio mediante stivaggio in blocchi o rizzaggio dei singoli veicoli); verificare che vi siano punti di attacco sufficienti a disposizione; le sistemazioni per il fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsioni di maltempo; l'eventuale metodo di fissaggio degli autobus e dei motocicli. Accertare che la nave sia dotata di un manuale per il fissaggio del carico.

1. *Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli*

Verificare che i locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro siano costantemente sorvegliati oppure controllati mediante un sistema di videosorveglianza in modo da rilevare eventuali spostamenti degli autoveicoli in caso di maltempo e l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Verificare che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano esposti i segnali di divieto ai passeggeri di accedere ai ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli o rimanervi mentre la nave è in navigazione.

1. *Chiusura delle porte stagne*

Verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle porte stagne di compartimentazione stabilita dalle istruzioni operative della nave; che siano regolarmente effettuate le prove prescritte; che il dispositivo di manovra delle porte stagne sul ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile, sul comando "locale"; che le porte siano tenute chiuse in caso di visibilità limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite istruzioni sulla corretta manovra delle porte e che esso sia consapevole dei potenziali pericoli di una manovra errata.

1. *Ronde antincendio*

Verificare che sia mantenuto un servizio di ronda efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di incendio. Le ronde devono includere il controllo dei locali di categoria speciale in cui non siano installati impianti fissi di rilevazione e segnalazione degli incendi, tenendo conto del fatto che tali locali possono essere sorvegliati come indicato al punto 8.

1. *Comunicazioni in caso di emergenza*

Verificare che secondo il ruolo di appello vi sia un numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i passeggeri in caso di emergenza e che essi siano facilmente identificabili e in grado di comunicare con i passeggeri in una situazione d'emergenza, tenuto conto di uno o più dei seguenti fattori, secondo le circostanze:

a) la lingua o le lingue più adatte in funzione delle nazionalità prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata rotta;

b) la probabilità che la capacità di fornire istruzioni basilari in lingua inglese usando un vocabolario elementare possa servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza a prescindere dall'esistenza di una lingua comune tra i membri dell'equipaggio e i passeggeri;

c) l'eventuale necessità di comunicare in altri modi durante un'emergenza (ad esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, o richiamando l'attenzione sui luoghi in cui sono dislocate le istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi di salvataggio o i percorsi di evacuazione quando la comunicazione verbale non è praticabile);

d) il grado di completezza delle istruzioni di sicurezza previamente impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;

e) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza possono essere comunicate durante un'emergenza o un'esercitazione per impartire direttive essenziali ai passeggeri e aiutare l'equipaggio nelle funzioni di assistenza ai passeggeri.

1. *Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio*

Verificare che sia stabilita una lingua di lavoro che assicuri l'efficienza del comportamento dell'equipaggio nelle situazioni di emergenza e che tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.

1. *Dotazioni di sicurezza*

Verificare che i mezzi di salvataggio e le dotazioni antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti fissi di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano mantenute in buono stato; che i piani per la difesa antincendio siano tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti contenenti istruzioni equivalenti; che i giubbotti di salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano facilmente identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il carico di veicoli non ostacoli in funzionamento delle dotazioni antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza, delle valvole di scarico a mare, ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.

1. *Strumentazione nautica e installazioni radio*

Verificare che siano funzionanti le strumentazioninautiche e le installazioni radio, incluse le apparecchiature EPIRB (Emergency position-indicating radio beacons).

1. *Illuminazione d'emergenza supplementare*

Verificare che sia installato un impianto fisso di illuminazione d'emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge e che le avarie di tale impianto siano registrate.

1. *Mezzi di sfuggita*

Verificare che i mezzi di sfuggita siano contrassegnati e illuminati attraverso un impianto alimentato sia dal generatore principale che da quello di emergenza, in conformità delle norme applicabili, che siano prese misure per mantenere sgombri dagli autoveicoli i percorsi ai mezzi di sfuggita situati sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in particolare quelle dai negozi duty-free che siano state trovate ostruite da merci in eccesso, siano tenute sgombre.

1. *Manuale operativo*

Accertare che il comandante e tutti gli ufficiali superiori dispongano di una copia del manuale operativo e che siano disponibili altre copie per tutti i membri dell'equipaggio. Accertare che siano elencati tutti i controlli da effettuare prima della partenza e prima di altre operazioni.

1. *Pulizia dei locali macchine*

Verificare che sia mantenuta la pulizia nei locali macchine secondo le procedure di manutenzione.

1. *Eliminazione dei rifiuti*

Verificare se i sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti sono soddisfacenti.

1. *Manutenzione programmata*

Tutte le compagnie devono avere un sistema permanente di manutenzione con un piano di manutenzione specifico per ogni elemento connesso alla sicurezza, inclusi i portelloni di poppa e di prora e le aperture laterali, i relativi sistemi di chiusura, che comprenda anche la manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni di sicurezza. I piani devono prevedere il controllo periodico di tutti gli elementi in modo da mantenere i livelli di sicurezza più elevati. Devono essere previste procedure per la registrazione delle avarie e della conferma dell'avvenuta riparazione delle stesse al fine di assicurare che il comandante e la persona designata a terra all'interno della struttura di gestione della compagnia siano a conoscenza delle avarie e ricevano notifica del fatto che queste sono state riparate entro un dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di chiusura dei portelloni di prora esterni ed interni deve includere gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza, tutti gli ombrinali nello spazio tra la celata prodiera e il portellone interno e, in particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.

1. *Controlli da effettuare in corso di viaggio*

Nel corso di un viaggio verificare che la nave non sia sovraffollata, che vi sia disponibilità di posti a sedere e che i passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano ingombrati da passeggeri privi di posto a sedere o da bagagli. Verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima della partenza della nave e che i passeggeri non possano più accedervi fino al momento immediatamente precedente all'attracco.

*ALLEGATO 4*TAVOLA DI CONCORDANZA

|  |  |
| --- | --- |
| **Direttiva 1999/35/CE** | **Nuova direttiva** |
| Articolo 1 | -- |
| Articolo 2, lettere a), b), d), e), f), g), h), j), m), n), o), r) | Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Articolo 2, lettere c), i), k), l), p), q), s) | -- |
| Articolo 3 | Articolo 1 |
| Articolo 4 | -- |
| Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 3 |
| Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), (2) | -- |
| Articolo 6 | Articolo 3 |
| Articolo 7 | Articolo 4 |
| Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 1 |
| Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 3 |
| Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafo 1 |
| Articolo 9 | Articolo 6 |
| Articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c),  | Articolo 7 |
| Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) | -- |
| Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 7 |
| Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 8 |
| Articolo 10, paragrafo 4 | -- |
| Articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | -- |
| Articolo 11, paragrafo 6 | Articolo 6, paragrafo 1 |
| Articolo 13, paragrafo 1, 2, 4, 5 | -- |
| Articolo 13, paragrafo 3 | Articolo 6, paragrafo 2 e articolo 10 |
| Articolo 14 | -- |
| Articolo 15 | -- |
| Articolo 16 | -- |
| Articolo 17 | Articolo 12 |
| Articolo 18 | Articolo 11 |
| Articolo 19 | Articolo 17 |
| Articolo 20 | Articolo 16 |
| Articolo 21 | Articolo 18 |
| Articolo 22 | Articolo 19 |
| Allegato I | Allegato I |
| Allegato II | -- |
| Allegato III | Allegato II |
| Allegato IV | Allegato III |
| Allegato V | -- |

1. Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33). [↑](#footnote-ref-1)
2. Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35). [↑](#footnote-ref-2)
3. Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag.10). [↑](#footnote-ref-3)